

N. 04072/2009 REG.SEN.

N. 01346/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034.

Sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2009, proposto da:

CRIPPA Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Anghileri di Lecco e dall'avv. Ercole Romano di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, viale Bianca Maria 23

contro

COMUNE di VERANO BRIANZA, non costituito in giudizio

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia*

della nota 24 marzo 2009 (prot. n. 5305) del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, notificata il 27.3.09, recante parere negativo in merito alla recinzione dell'area di proprietà.

Visto il ricorso, notificato il 21/25 maggio e depositato il 5 giugno 2009;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 18 giugno 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Anghileri;

Sentita sul punto la parte presente, ex art. 21 comma 10 legge n. 1034/71 (introdotto dalla legge n. 205/00), e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con istanza presentata il 16 febbraio 2009 la ricorrente, proprietaria di un terreno sito in via Pasubio, distinto in catasto al mappale 68, foglio 3, chiedeva al Comune un parere circa la possibilità di installare, previa d.i.a. (denuncia di inizio attività), una recinzione precaria, da realizzarsi con paline e rete metallica, a protezione del fondo, esposto a fenomeni di abbandono di rifiuti;
- con atto 24 marzo 2009 del responsabile dell'Ufficio tecnico il Comune, premesso che tanto nel piano regolatore generale quanto nel piano dei servizi (approvato con deliberazione consiliare 16.7.08 n. 51) l'area è destinata a standard ("VS - Verde e Sport"), ha espresso parere negativo sul rilievo che "la realizzazione della recinzione lungo i confini di proprietà precluderebbe la funzione/destinazione pubblica dell'area";
- la ricorrente ha impugnato l'atto per violazione dell'art. 841 cod. civ., anche in relazione all'art. 39 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, per violazione degli artt. 255 (abbandono di rifiuti) e 257 (bonifica dei siti) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché per difetto di motivazione, sviamento ed errore sul presupposto, assumendo che la presenza di un vincolo previsto dal piano regolatore comunale non impedirebbe al proprietario di recintare il fondo per evitare intrusioni di terzi;

Ritenuto il ricorso fondato, in quanto:

- l'art. 841 del codice civile attribuisce al proprietario il diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo;
- la presenza del vincolo derivante da una previsione di piano regolatore non priva il proprietario di tale diritto, né è con esso incompatibile, posto che tale previsione si limita ad attribuire al fondo una qualità giuridica, esponendolo all'acquisizione alla mano pubblica, ma non lo sottrae alla disponibilità del proprietario fino a quando non vengano emessi idonei atti ablativi (di espropriazione o di occupazione d'urgenza) previa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- la recinzione non pregiudica la futura (eventuale) attuazione del vincolo, tanto più che la ricorrente - la quale intende recintare il fondo per evitare l'abbandono di rifiuti della cui rimozione essa stessa dovrebbe farsi carico - ha assunto l'impegno di rimuovere la recinzione a proprie cure e spese ove il Comune ritenga di procedere in tal senso;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso, col conseguente annullamento dell'atto impugnato, e con la condanna del Comune, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO